



PAESE - CHILE

**Olio di pesce non destinato al consumo umano da utilizzare come materia prima per mangimi o a scopi tecnici esterni alla catena dei mangimi**

**Parte II: Certificazione**

II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
---	-------

- II. Informazioni sanitarie**
- 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1a)</sup>, in particolare dell'articolo 10, e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione <sup>(1b)</sup>, in particolare dell'allegato XIV, capo II, e certifica che l'olio di pesce di cui sopra:
- II.1. soddisfa le condizioni sanitarie di seguito indicate;
- II.2. è costituito esclusivamente da olio di pesce non destinato al consumo umano;
- II.3. sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- II.4. sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:
- <sup>(2)</sup> ~~— sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano;~~
- <sup>(2)</sup> ~~e/oppure — prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o animale;~~
- <sup>(2)</sup> e/oppure — animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]
- <sup>(2)</sup> e/oppure — sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;]
- II.5. l'olio di pesce:
- a) è stato sottoposto, conformemente all'allegato X, capo II, sezione III del regolamento (UE) n. 142/2011, ad un procedimento di trasformazione diretto a distruggere gli agenti patogeni;
- b) non è stato a contatto con altri tipi di olio, compresi i grassi fusi, derivati da qualsiasi specie di animali terrestri, e
- <sup>(2)</sup> [c) is packaged in new containers or in containers that have been cleaned and disinfected if necessary for the prevention of contamination and all precautions taken to prevent their contamination,]
- <sup>(2)</sup> oppure [c) se si prevede di trasportare i grassi alla rinfusa, occorre che i tubi, le pompe, le cisterne e qualsiasi altro contenitore o camion cisterna per merci sfuse, usati per il trasporto del prodotto dall'impianto di produzione direttamente sulla nave, in cisterne a terra o agli impianti, siano stati ispezionati prima dell'uso e siano risultati puliti,]
- e d) recanti un'etichetta con l'indicazione «NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO».

Note

**Parte I**

- Casella I.6: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilata se il certificato riguarda una merce di importazione.
- Casella I.12: luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
- Casella I.15: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave); queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.
- Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 15.04 o 15.18.
- Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- Casella I.25: uso tecnico: ogni uso diverso dal consumo animale.
- Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o di importazione.
- Casella I.28: impianto di fabbricazione: numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/ trasformazione.

